



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

Decreto Direttoriale n. 483 del 20 Maggio 2019

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 Dicembre 1999, n.508;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, approvato con Decreto Dirigenziale n.31 del 26 Gennaio 2005, con particolare riferimento all'art. 12;

CONSIDERATO che in data 31 ottobre 2019 cesserà dall'incarico l'attuale Direttore ed è pertanto necessario indire le elezioni e il regolamento per l'incarico di Direzione per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 15 Maggio 2019;

DECRETA

TITOLO I – INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA PER IL TRIENNIO 2019/2022

Art.1

Indizione delle elezioni

1. Sono indette le elezioni per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara per il triennio accademico 2019/2022.
 2. Le elezioni avranno luogo presso la sede dell'Accademia in Carrara, Via Roma n. 1, nei giorni **26, 27 e 28 Giugno 2019**. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 11:00 alle ore 16:00.
 3. In caso di ballottaggio, la seconda votazione avrà luogo nei giorni **8, 9 e 10 Luglio 2019**, con apertura del Seggio dalle ore 11:00 alle ore 16:00.
- Le elezioni si svolgeranno nel rispetto del seguente Regolamento Elettorale.

TITOLO II – REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 2

Presentazione delle Candidature e Propaganda Elettorale

1. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte e corredate da curriculum, programma e attestazione dell'anzianità di servizio, devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le **ore 13:00 del 14 Giugno 2019**.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

2. Le suddette dichiarazioni devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - a) presentazione diretta, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l'Ufficio Protocollo dell'Accademia (Via Roma n. 1, Carrara) che ne rilascia ricevuta;
 - b) invio a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Commissione Elettorale per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, Via Roma n. 1, 54033 Carrara. In tal caso, ai fini della verifica del rispetto dei termini, farà fede il timbro postale; la dichiarazione deve tuttavia essere obbligatoriamente anticipata a mezzo fax al n. 058570295 o mediante *email* all'indirizzo protocollo@accademiacarrara.it, entro le **ore 13:00 del 14 Giugno 2019**.
 - c) Solo nel caso in cui il candidato sia in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, è consentito l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Accademia accademiabellearticarrara@pec.it.
3. La valutazione dei requisiti è effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo art. 5, che si riunirà in data **17 Giugno 2019**.
4. L'elenco dei candidati ammessi, i relativi curricula ed i programmi, sono pubblicati dalla Commissione Elettorale all'Albo dell'Accademia entro il **18 Giugno 2019** e restano affissi per consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, mediante comunicazione scritta alla Commissione Elettorale.
6. Previa autorizzazione del Direttore i candidati possono tenere riunioni pubbliche di propaganda elettorale durante l'orario di apertura dei locali dell'Accademia.

Art. 3

Elettorato Passivo

1. Il Direttore è eletto tra i Docenti di ruolo, anche di altre analoghe Istituzioni *A.F.A.M.*, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) almeno 6 anni di anzianità nel ruolo;
 - b) possesso di particolari requisiti di comprovata esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
2. Il candidato può autocertificare il possesso dei suddetti requisiti richiesti per l'eleggibilità ai sensi del DPR 445/2000;
3. I reclami avverso l'elenco dei candidati ammessi sono presentati per iscritto alla Commissione Elettorale non oltre tre giorni dopo la pubblicazione. Sui reclami decide la Commissione Elettorale entro i successivi tre giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo.

Art. 4

Elettorato Attivo

1. L'elettorato attivo è riservato:
 - a) ai Docenti in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara con contratto a tempo indeterminato;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

- b) ai Supplenti Annuali, in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara con contratti a tempo determinato su posto vacante sino al termine dell'anno accademico.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo i Docenti assegnati in utilizzazione annuale e i Docenti a tempo determinato su posto non vacante.
3. L'elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dal Direttore Amministrativo e messo a disposizione della Commissione Elettorale, che ne cura l'affissione all'Albo, entro il 18 Giugno 2019.
4. I reclami avverso l'elenco dell'elettorato attivo sono presentati per iscritto alla Commissione Elettorale non oltre tre giorni dopo l'affissione. Sui reclami decide la Commissione Elettorale entro i successivi tre giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo.

Art. 5 Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sono curate da apposita Commissione Elettorale, nominata con decreto del Direttore e designata dal Consiglio Accademico.
2. La Commissione Elettorale è composta da tre Docenti di ruolo, scelti tra i professori con più anzianità di servizio o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.
Il Presidente e il segretario verbalizzante sono scelti dalla Commissione Elettorale stessa tra i suoi componenti.
3. La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - acquisizione, verifica e pubblicazione dell'elenco dell'elettorato attivo;
 - verifica e ammissibilità delle candidature presentate. La Commissione elettorale verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale;
 - esame dei reclami avverso le candidature;
 - distribuzione, al Seggio Elettorale, del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - coordinamento e supervisione delle operazioni di scrutinio;
 - proclamazione del candidato eletto;
 - esame eventuali reclami avverso il risultato dell'elezione.
4. Le deliberazioni della Commissione Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
5. I componenti della Commissione Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni a Direttore.

Art. 6 Seggio Elettorale

1. Il Seggio Elettorale, designato dal Consiglio Accademico, è composto da tre Docenti di ruolo.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

2. Il Seggio Elettorale, che deve sempre assicurare la presenza di almeno due componenti durante tutte le operazioni:
 - a. gestisce le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b. esamina ed attribuisce eventuali voti contestati;
 - c. cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale;
 - d. redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.
3. Le deliberazioni del Seggio Elettorale - incluse quelle relative a controversie sull'assegnazione dei voti - sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
4. I componenti del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

Art. 7

Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, precedentemente vidimata dai tre componenti del Seggio Elettorale, comprendente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati ammessi, previo accertamento dell'identità personale.
3. L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza dell'espressione di voto. Il voto è espresso contrassegnando con croce o barra la casella contenente nome e cognome del candidato prescelto. Il contrassegno è effettuato esclusivamente con matita copiativa fornita dal seggio elettorale. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente il seggio elettorale. Sono considerate nulle le schede contenenti voti per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. Sono altresì nulle le schede diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale. Le schede bianche, le schede nulle e le schede eventualmente non assegnate, sono considerate voto validamente espresso ai fini del raggiungimento del quorum.
4. È fatto divieto di sostare nei locali del seggio elettorale a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del seggio elettorale.

Art. 8

Metodo d'elezione

1. Le votazioni si intendono valide se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (50% + 1).
2. È eletto Direttore il candidato che avrà riportato alla prima votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Qualora nessuno dei candidati ottenga il quorum di cui al comma 2 del presente articolo, si procede ad una seconda votazione entro 15 giorni successivi alla chiusura del seggio elettorale,



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nel primo turno.

4. In seconda votazione viene eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
5. In caso di parità di voti, nelle operazioni di ballottaggio, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio in ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 9

Modalità di Scrutinio, Pubblicità e Ricorsi

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Il Presidente del Seggio Elettorale verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede.
3. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate, il verbale delle operazioni elettorali vengono inserite in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti il seggio elettorale.
4. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale è firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
5. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio consegna il verbale, il registro dei votanti in duplice copia con le schede votate, le schede nulle, le schede bianche e le schede eventualmente non assegnate nonché il residuo materiale della votazione, al Presidente della Commissione Elettorale.
6. Il Presidente della Commissione Elettorale ripone detto materiale in plico sigillato, firmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione stessa.
7. Il Presidente della Commissione Elettorale, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione tramite provvedimento da pubblicare all'Albo dell'Accademia e sul sito web istituzionale www.accademiacarrara.it dell'Istituto.
8. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 10

Reclami

1. Eventuali reclami avverso il risultato dell'elezione sono indirizzati alla Commissione Elettorale entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto di cui al precedente art. 9 comma 7. La commissione elettorale decide in via definitiva entro i successivi due giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo. Eventuali successivi ricorsi sono disciplinati dalla normativa vigente.
2. Trascorsi i cinque giorni dalla pubblicazione, in mancanza di eventuali reclami da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del candidato utilmente eletto.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

Art. 11
Nomina e durata del mandato

1. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 12
Pubblicità

1. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale www.accademiacarrara.it dell'Accademia, nonché inviato a mezzo email/PEC al M.I.U.R. A.F.A.M. ed alle altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.



Il Direttore
Prof. Luciano Massari